

Allegato "A" al numero 722/593 di repertorio STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE PER LA VITA - SAN PATRIGNANO SONDRIO ODV" <u>Articolo 1</u> <u>Costituzione, denominazione, sede e durata</u> E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore), in forma di associazione, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PER LA VITA - SAN PATRIGNANO SONDRIO ODV". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio (SO), attualmente in via Cesura n. 4. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Sondrio. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie. La durata dell'Associazione è illimitata. <u>Articolo 2</u> <u>Scopi ed Attività</u> L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e maggiorenni, possono esservi nominati. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni; In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone: - di attivare e mantenere operativi gli Incontri di Ascolto con la persona con problemi di tossicodipendenza ed eventuali familiari, ove poter esprimere, da parte loro, le proprie difficoltà; - di realizzare incontri personali e telefonici con persone con problemi di tossicodipendenza con l'obiettivo di accrescere la loro spinta motivazionale verso il cambiamento e la scelta di intraprendere un percorso di riabilitazione presso la Comunità residenziale di recupero, al fine di svolgere il proprio programma educativo e riabilitativo; - di realizzare servizi di aiuto alle famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza al fine di determinare un positivo e concreto sostegno morale ed umano, promuovendo anche la formazione di gruppi di mutuo aiuto; - di progettare e realizzare interventi finalizzati alla conoscenza dei pericoli legati alle sostanze stupefacenti e psicotrope ed alla prevenzione del disagio giovanile, attraverso iniziative rivolte a giovani ed adolescenti; - di progettare e realizzare interventi pubblici e campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica volta alla prevenzione del
--

disagio giovanile ed alla lotta al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- di compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. E' possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei casi e con i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Articolo 3

Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che condividano i principi emergenti dal presente statuto, e intendano collaborare attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo, e secondo la buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia organizzazioni di volontariato, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, alle condizioni e con i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il numero degli associati aderenti è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 4 (quattro) del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di rigetto, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne

il ricevimento; la prossima Assemblea utile regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di associato si perde per:

a) decesso del socio se persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica.

b) recesso volontario.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato alla data di ricevimento della comunicazione.

c) mancato pagamento della quota associativa entro il termine ultimo di 90 (novanta) giorni dalla data stabilita per il versamento della quota associativa annuale (ovvero 31 (trentuno) marzo di ogni anno).

Trascorso tale termine ultimo gli associati morosi, preventivamente richiamati con comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine ultimo, potranno essere espulsi con decisione del Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione scritta.

L'associato espulso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di espulsione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea utile regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Al socio moroso viene sospeso il diritto di voto assembleare a partire dalla scadenza annualmente stabilita per il rinnovo (31 (trentuno) marzo di ogni anno).

Il Consiglio Direttivo comunica l'obbligo di pagamento della quota associativa annuale a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento nei termini regolamentari.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea utile regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla deliberazione dell'Assemblea ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo a seguito della delibera dell'Assemblea Ordinaria che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).

L'associato receduto, espulso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, ma rimangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Le quote associative e gli eventuali contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Il recesso, l'espulsione o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro associati.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; nel caso enti associati, il diritto di elettorato attivo è esercitato dai loro legali rappresentanti o mandatarî espressamente delegati mentre il diritto di elettorato passivo spetta alle persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 10 (dieci) del presente Statuto.

Ciascun associato con diritto di voto in assemblea ha diritto ad un voto.

Gli associati hanno il dovere di :

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- e) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è versata nelle mani del solo Presidente che ne ratifica la validità emettendo apposita ricevuta firmata, oppure può essere versata sul conto corrente dell'Associazione con l'esplicitazione del nominativo dell'associato versante.

Articolo 6

Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ma esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Il Consiglio Direttivo deve inserire i nominativi dei volontari nell'apposito registro dei volontari non occasionali.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi

allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il volontario nello svolgimento del proprio servizio è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio, ed è basato sulla tutela della riservatezza di ogni aspetto che riguardi i beneficiari e i gli associati.

Eventuali comportamenti inadeguati saranno sanzionabili seguendo la procedura come da articolo 4 (quattro) dello statuto.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo) eletto dall'Assemblea Soci;
- c) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, salvo la minore età dell'associato, ed è impostata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8

L'Assemblea degli associati:

composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nella Assemblea hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario ma obbligatoriamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede legale l'Associazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione ed un avviso dovrà essere esposto nella Sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata alla funzione di verbalizzante dall'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 9

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione, di espulsione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- l) individuare le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 che precede.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o rappresentanza per delega della metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Al fine di stabilire la quota della maggioranza sono da escludere i voti astenuti. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) non hanno diritto al voto.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 10

L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.12

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare

il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione che redige il verbale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 13

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) decidere l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale;

g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, nei casi e con i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.;

h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

i) curare la tenuta dei libri dell'Associazione, con la supervisione del Segretario;

j) aprire rapporti con Istituti di Credito, a cura del Presidente;

k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

n) indire adunanze, convegni, incontri pubblici, dibattiti etc. inerenti le finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la tenuta dei libri dell'Associazione;

d) l'espletamento di compiti di natura burocratica concordati con il Presidente.

Il Tesoriere si occupa di sovrintendere la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo.

Articolo 14

Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) dare esecuzione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare stipulare convenzioni, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie e straordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

d) è responsabile del patrimonio dell'Ente, con la possibilità di delegare al consigliere Tesoriere dell'Associazione il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili, predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale dell'Associazione per la redazione da parte del Consiglio Direttivo.

e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire eventualmente espressa delega ad altro Consigliere.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Articolo 15

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 11 (undici), comma 2 (due), del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 4 (quattro) del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, secondo l'ordine di preferenza. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni per la sostituzione dei Consiglieri cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consiglie-

re più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 17

Competenze dell'organo di controllo

E' compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

L'organo di revisione

L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 19

Responsabilità degli Organi Sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 20

Libri Sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Controllo (qualora nominato).

L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione (qualora nominato).

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 21

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili inconsumabili che sono acquistati dall'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, in conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
- c) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, in conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;

- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, in conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione il bilancio di esercizio redatto con le modalità previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore l'Associazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Nei casi di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore l'Associazione redige il bilancio sociale.

Articolo 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 26

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale se il destinatario è persona giuridica, ove non sia stato eletto domicilio speciale.

La precedente modalità cartacea è sostituibile, qualora disponibile al mittente e al destinatario, con invio tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

E' valida la consegna del documento in forma cartacea a mano purché vi sia la firma in originale del destinatario a ricevuta e la data del ricevimento su una copia dello scritto originale. La copia così firmata verrà trattenuta dal mittente come ricevuta della consegna.

Le comunicazioni effettuabili via posta elettronica non certificata ed SMS vanno effettuati all'indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede dell'Associazione.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Articolo 27

Organismo di Mediazione

Nei casi consentiti dalla legge, tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che possano insorgere fra gli associati o fra l'Associazione e gli associati, anche se promosse da membri del Consiglio Direttivo, membri dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione (se nominati) o liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 marzo 2010, scelto dalla parte attivante tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs 28/2010, secondo il regolamento di mediazione e le indennità in vigore nel momento dell'attivazione della procedura.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.

Nel caso in cui la predetta procedura dovesse concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammessa la mediazione e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 28

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 29

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

In originale firmato:

Bigiotti Angelo

Rebai Lidia

Ivan Tirelli

Manuela Ciapponi

Deghi Monica

Lucio Insalaco

Mottolini Sonia Cristina

Togni Sergio

Bianchini Bruna

Simone Della Valle (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dello articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.